Sent. n. 4774/16
Rep. n. 266/16

Avv. Stefano Galanti
Via di Villa Ada, 10
Roma

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sez. 12° Civile

In persona del Giudice designato Dott. Arnaldo Tutti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3988 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2016 e vertente

TRA

F[redacted] (c.f. [redacted]), elett.te dom.to in R[redacted] presso lo Studio dagli Avv.ti S[redacted] e F[redacted] dai quali è rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, giusta delega a margine dell'atto introduttivo

Attore

E

R[redacted] (già C[redacted] c.f. [redacted]) in persona del S[redacted] p.t.., elett.te dom.ta in R[redacted] presso lo studio dell'Avv. V[redacted] che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

Convenuta

E

C[redacted] (c.f. [redacted]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'A[redacted] ed elett.te dom.ta presso lo studio in R[redacted] dell'A[redacted] giusta delega a margine della comparsa di costituzione

Chiamata in causa

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.01.2016 da intendersi integralmente trascritto .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato F[redacted] I[redacted] conveniva in giudizio il C[redacted] R[redacted] ritenendolo responsabile delle lesioni riportate in data 16.06.2009, ore 09,10 circa, quando, percorrendo in Roma il sottopassaggio P[redacted] presso la S[redacted] T[redacted] direzione v[redacted] C[redacted] a bordo del proprio motociclo S[redacted] B[redacted] targ. [redacted] cadeva a terra in prossimità dell'uscita dal sottopasso causa ingente quantità d'acqua scivolosa presente sul manto stradale

Nel costituirsi, il convenuto C[redacted] d[redacted] R[redacted] eccepiva l'infondatezza della domanda, chiamando comunque in garanzia la C[redacted] I[redacted] A[redacted] S[redacted] ditta incaricata della manutenzione e sorveglianza della strada, la quale impugnava e contestava la chiamata in malleva.

Esperito l'interpello dell'attore e del legale rapp.te della C[redacted] espletata CTU medica, la causa veniva trattenuta in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice va accolta in quanto questo Giudice ritiene che nella fattispecie per cui è causa sia stata provato il nesso causale tra i danni riportati dal F[redacted] e l'insidia, elemento indispensabile per il riconoscimento della responsabilità dell'Ente proprietario e custode della strada, essendo risultata imprevedibile e non segnalata la presenza di copiosa fuoriuscita di acqua mista a sostanza oleosa da un chiusino S[redacted] non visibile per la scarsa illuminazione, oltre la mancanza di sorveglianza e controllo da parte della ditta appaltatrice della manutenzione.

La Cassazione ha ormai pacificamente riconosciuto una responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. in danno della Pubblica Amministrazione da preferirsi rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c. che finisce per risolversi in termini di ingiustificato privilegio per la P.A., ponendo la prova costitutiva dell'illecito a carico del danneggiato.

Dalla proprietà pubblica delle strade discende l'obbligo dell'Ente di provvedere alla loro manutenzione e alla loro custodia; pertanto è il C[redacted] d[redacted] R[redacted] ex art. 2051 c.c. che è tenuto a provare che il danno si sia verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia che egli non deve provare così come non ha l'onere di provare la condotta omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa in custodia (cfr. Cass. Sez. III° n. 21328 e n. 9456 del 2010).

La responsabilità dell'Ente resta esclusa qualora provi, per effetto della presunzione *iuris tantum*, che l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
Nel rapporto dei VV.UU., recatisi sul luogo dell'incidente, circa 15 minuti dopo il fatto, viene evidenziato che la caduta è avvenuta su una curva destrorsa che collega il sottovia P[redacted] (rectius C[redacted] a V[redacted] G[redacted] che non vi erano tracce di frenata e che il fondo stradale, costituito da cubetti di porfido, presentava una larga striscia d'acqua che fuoriusciva da un chiusino/saracinesca "S[redacted]" che tagliava trasversalmente la sede stradale per circa 1 mt. e che i veicoli in transito avevano sparso fino all'imbocco di V[redacted] G[redacted] detta presenza d'acqua mischiatosi con residui gommosi ed idrocarburi incombusti, aveva reso scivolosa la sede stradale, tanto che gli stessi Vigili provvedevano a richiedere intervento per bonifica e messa in sicurezza.
In sede di interrogatorio formale il F[redacted] dichiarava che procedeva lentamente, dato che era ripartito dallo Stop e che all'uscita dal tunnel avrebbe dovuto dare la precedenza, e che l'illuminazione del sottovia era scarsa perchè mancavano alcune lampade tanto da non riuscire a contrastare la forte illuminazione esterna all'uscita del sottopasso, per cui era impossibile rendersi conto del pericolo.
Dal verbale e dall'interrogatorio formale viene confermata la dinamica del sinistro come descritta dall'attore che, in sella alla propria moto, data l'illuminazione pubblica appena sufficiente, non poteva accorgersi, pur procedendo a modesta velocità, dell'ostacolo presente sul manto stradale, facendo altresì affidamento che una via pubblica, senza segnali di pericolo, fosse priva di insidia; insidia che gli stessi VV.UU. si sono preoccupati di far eliminare con un intervento urgente di ripristino.
Ma tale tratto stradale era stato dato in manutenzione, sorveglianza e pronto intervento alla C[redacted] I[redacted] A[redacted] S[redacted] con contratto di appalto n. [redacted] del 22.05.2008 depositato in atti che, all'art 3, punto 1, prevede che la Ditta, oltre la manutenzione, effettui la sorveglianza delle strade e dei manufatti affidatigli e che debba effettuare transennamenti e disporre la sorveglianza di qualsiasi elemento stradale che determini pericolo per la pubblica incolumità e dal tenore del contratto di appalto emerge l'autonomia dell'appaltatore nello svolgere il servizio di sorveglianza e nella scelta degli interventi manutentivi da eseguire nell'ambito del territorio affidato, compresa la pulizia dei chiusini degli impianti fognari, avendo l'Impresa l'obbligo di intervenire di propria iniziativa per ovviare specificatamente alle situazioni di pericolo causate da difetti dei manufatti in appalto (vedi art. 29 del contratto).
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante ha ammesso di non aver inviato alcun dipendente nel giorno del sinistro né in quello precedente a verificare lo stato manutentivo del sottovia.
Del resto il fatto che la fuoriuscita d'acqua abbia avuto modo di espandersi ad opera delle vetture transitanti ed impregnarsi di residui gommosi ed idrocarburi incombusti, tanto da diventare scivolosa, indica che la perdita non si era manifestata improvvisamente, pochi istanti prima del passaggio dell'attore, ma che perdurava da tempo, sicchè l'appaltatore della manutenzione, se non fosse stato omissivo, avrebbe avuto il tempo di intervenire.
Pertanto appare provata l'insidia come ascrivibile alla responsabilità del proprietario per omessa custodia e sorveglianza del tratto stradale oggetto dell'incidente ed il conseguente inadempimento dell'impresa cui la sorveglianza e manutenzione era affidata.
Il nesso di causalità tra le lesioni subite e le modalità dell'accaduto, sono state pertanto confermate dall'istruttoria e dall'espletata CTU medica, per cui ogni altra argomentazione *ex adversis* va disattesa.

In ordine al *quantum debeatur*, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, sulla base della documentazione in atti, confortata dalle risultanze della CTU espletata sull'attore F[redacted] si osserva che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario sono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibili, per cui questo Giudice non ritiene di doversi discostare dalle valutazioni espresse.
Per la quantificazione del danno deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, ritenendo che il principio posto a fondamento della nota pronuncia della Cassazione (III° civile n.12408/11)- secondo cui l'equità va intesa non solo come "regola del caso concreto" ma anche come "parità di trattamento" – possa trovare adeguata applicazione anche attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella sopracitata tabella romana, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età ed i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica di ampia personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.
Pertanto, in favore dell'attore, devono essere liquidate le seguenti somme:
€ 30.502,59 all'attualità, quale risarcimento del danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica, tenuto conto delle lesioni e dei postumi (15%) e dell'età del danneggiato (33 anni) all'epoca del sinistro; € 9.720,00, all'attualità, quale risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea, di cui € 6.480,00 per l'assoluta (gg.60), € 3.240,00 per la temporanea al 50% (gg.60).
Compete poi al F[redacted] quale residuo danno non patrimoniale, t*enuto conto* delle lesioni subite, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, l'importo di € 12.000,00 al valore attuale, tenuto conto dello scaglione di danno biologico e del range applicabile del 30%.
Le spese mediche riconosciute ammontano ad € 5.052,60.
Deve quindi liquidarsi l'importo complessivo di € 57.341,00.
Oltre la sorte capitale come sopra liquidata, competono gli interessi intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sentenza n.1712/95, come "lucro cessante", computabili sul valore medio del credito (valore medio pari ad € 52.995,00) dal fatto (giugno 2009) alla presente decisione, al saggio annuo del 2,5 %.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi, competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio ex d.m. 55/2014, tenuto conto delle somme in concreto liquidate e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda attorea;

- condanna R[redacted] C[redacted] in persona del S[redacted] p.t., al risarcimento del danno in favore di F[redacted] I[redacted] liquidato in complessive € 57.341,00 attuali, oltre lucro cessante da calcolarsi come in motivazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e rimborso delle spese anticipate della CTU;

- condanna R[redacted] C[redacted] in persona del S[redacted] p.t., alla rifusione a F[redacted] I[redacted] delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre € 670,00 per spese esenti, ed oltre spese generali 15%, cap ed iva come per legge;

- condanna C[redacted] I[redacted] A[redacted] S[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., a manlevare R[redacted] C[redacted] di tutti gli obblighi a lei derivanti in base alla presente sentenza;

- condanna C[redacted] I[redacted] A[redacted] in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione a F[redacted] I[redacted] delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali !5%, cap ed iva come per legge.

Roma 18.04.2016

Il Giudice Monocratico
GOT Dr. Arnaldo Tutti

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Rotella Tiziana

Depositato in Cancelleria
Roma, il 28-4-2016
Il Funz. di Cancelleria
Rotella Tiziana

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
40,44

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI [illegible]
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. GALANTI nell'interesse del Sig. ATTORE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

[illegible], li 16 OTT. 2017

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
[illegible] CERVO [illegible]